COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Affari Generali, Legali, Istituzionali – Risorse Umane ed organizzazione - Tributi

Acri, 15 Settembre 2014

GENTILE
CONTRIBUENTE

OGGETTO: **Nota informativa pagamento della TASI Anno 2014**.

Gentile contribuente,
da quest'anno entra in vigore il tributo per i servizi indivisibili (TASI), una delle componenti della IUC.

TASI 2014

L'imposta è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati (compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze) e aree fabbricabili, mentre non è dovuta sui terreni agricoli. Se l'immobile è posseduto o detenuto da più soggetti, essi sono obbligati in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o usufrutto, l'imposta è dovuta nella misura del 30% dall'occupante, mentre il 70% viene versato dal titolare del diritto reale (proprietario o usufruttuario).

Vedi regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 25/07/2014, art. 17 comma 6.

Chi NON è tenuto al versamento della TASI

La TASI non deve essere versata:

- **sui terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimita ai sensi della legge 984/1977;
- **sui terreni** classificati o classificabili nelle Categorie da E/1 a E/9;
- **sui fabbricati** con destinazione ad usi culturali;
- **sui fabbricati** di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato Lateranense e quelli destinati esclusivamente all'esercizio di culto e relative pertinenze;
- **sui fabbricati** appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali;
- **sui fabbricati** utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lettera C del DPR 22.12.1986, n.917 e succ. mod. destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16 lettera A della L. 20.05.1985 n° 222. qualora il fabbricato il fabbricato abbia utilizzazione mista l'esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l'attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tali attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell'Art. 2 commi 41, 42 e 44 del D.L. 3.10.2006 n° 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n° 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

COME VIENE CALCOLATA LA TASI?

la base imponibile utilizzata per il calcola della TASI è la stessa prevista per l'IMU, ovvero:

1) il valore imponibile dei fabbricati è pari alla rendita risultante in catasto e vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutata del 5%;
2) alla rendita rivalutata viene poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell'immobile, come risulta dalla seguente tabella:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
A/1, A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7,A/8,A/9	160
C/2,C/6,C/7	160
GRUPPO CATASTALE B	
C/3,C/4,C/5	140
A/10	80
D/5	80
GRUPPO CATASTALE D (tranne D5)	65
C/1	55

3) Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, viene applicata l'aliquota prevista per la tipologia di immobile nell'anno in oggetto. Per l'anno 2014 l'aliquota TASI è pari al 2,5 per mille per tutte le tipologie di immobili, stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/07/2014;
4) Si tiene infine conto della quota di possesso del contribuente ed eventualmente del periodo dell'anno per il quale la tassa è dovuta (le frazioni di mesi vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui il diritto reale di godimento o l'utilizzazione si è protratta solo in parte è computato per intero se il contribuente è posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).
5) per le aree edificabili, il valore da considerare è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:
a) abitazioni nella disponibilità di soggetti iscritti AIRE riduzione del 20%;
b) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992 riduzione del 30%;
c) abitazioni nella disponibilità di nuclei familiari residenti fuori provincia riduzione del 15%;
Le sopra citate riduzioni non sono tra loro cumulabili.
Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) saranno applicate su specifica richiesta del contribuente, comprovante il possesso dei suddetti requisiti, mentre le altre riduzioni saranno applicate d'ufficio.

QUANDO SI VERSA LA TASI?

La TASI deve essere versata in due rate:
Il pagamento dovrà avvenire versando il 50% del dovuto in acconto entro il 16/10/2014 ed il saldo entro il 16/12/2014.
Oppure in unica soluzione il 16.12.2014.

COME SI VERSA LA TASI?

Codici tributo da utilizzare per versamento con F24:

CODICE ENTE	TIPOLOGIA IMMOBILE	CODICE TRIBUTO TASI
A 053	**Abitazione principale e pertinenze**	**3958**
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	**3959**
	Aree fabbricabili	**3960**
	Altri fabbricati	**3961**
	Interessi	**3962**
	Sanzioni	**3963**

Codici tributo da utilizzare per versamento con F24 EP (Enti Pubblici)

CODICE ENTE	TIPOLOGIA IMMOBILE	CODICE TRIBUTO TASI
A 053	Abitazione principale e pertinenze	376E
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	374E
	Aree fabbricabili	375E
	Altri fabbricati	376E
	Interessi	377E
	Sanzioni	378E

Codice tributo da utilizzare per versamento sul conto corrente postale:

Il modello di bollettino di **conto corrente postale n.1017381649** con causale pagamento (TASI). Tali modelli di conto corrente dovranno essere ritirati presso gli Uffici delle Poste Italiane.

Aliquota TASI: 2,5 per mille

COME DEVONO VERSARE LA TASI I CONTRIBUENTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO?

Nei versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita Iva del contribuente, la dicitura TASI ed il nome del Comune di ubicazione degli immobili, l'annualità di riferimento e l'indicazione della rata versata (acconto, saldo o unica soluzione).

Sul sito internet, all'indirizzo www.amministrazionicomunali.it, troverà il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso Uffici Postali, Sportelli Bancari oppure on-line.

Sul nostro sito internet all'indirizzo www.comuneacri.gov.it sono disponibili informazioni dettagliate sui diversi tributi.

Per ulteriori informazioni e possibile contrattare i seguenti numeri telefonici: 0984.921448, 0984.921444, e 0984.921490.

IL Responsabile del 1° Settore
Dott. Giovanni COFONE